

RISCOSSIONE

Dogane e riscossione: esecutività dell'accertamento ultra tempestiva

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

In materia di **riscossione doganale**, l'articolo 8 della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 dispone che le risorse proprie delle Comunità siano rimosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della **normativa comunitaria**. L'Istituzione dell'Unione ha affermato che il tempo impiegato tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica della **cartella esattoriale**, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non è risultata coerente con il quadro giuridico comunitario. Trattandosi, infatti, secondo la stessa istituzione, di crediti immediatamente applicabili, l'attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla **massima celerità ed efficienza**, affinché non si rechi pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione europea. Le considerazioni citate emergono dal Provvedimento del 21/01/2013 n. 3204 dell'Agenzia delle Dogane, il quale interviene per quanto concerne l'articolo 9 comma 3-bis del D. L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.

Il comma 3-bis sopra citato stabilisce:

- **l'esecutività degli accertamenti emessi dall'Agenzia delle dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione, decorsi dieci giorni dalla notifica;
- il contenuto degli stessi, ovvero **l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni** dalla ricezione dell'atto e l'espresso avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di **iscrizione a ruolo**, è affidata in carico agli **Agenti della riscossione**, anche ai fini dell'esecuzione forzata con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
- le modalità con le quali **l'Agente della riscossione** rende noto al debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione ovvero sia attraverso raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento.

Si noti che per risorse proprie tradizionali si intende ciò che è statuito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della **decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007** e l'articolo 8 della stessa precisa che le risorse proprie delle Comunità sono rimosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.

Pertanto **l'Agente della riscossione**, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la **riscossione a mezzo ruolo**. Il comma 3 ter dispone inoltre: *“ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*.

Si rammenta inoltre, sempre con rinvio all'ambito **dell'esecutività dell'accertamento**, che il comma 3-bis dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 dispone che il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal **regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992**, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.